

contestazioni del correntista ed aveva rielaborando il saldo mediante tre distinte ipotesi di calcolo, tutte a credito per il correntista (€ 12.170,89 per la prima ipotesi, € 3.390,16 per la seconda ed € 15.795,58 per la terza); che in tutte le ipotesi non si era tenuto conto del versamento di € 10.000,00 eseguito nelle more dal correntista; che, pertanto il ricorrente non risulta essere debitore di alcuna somma nei confronti della banca ma, al contrario, creditore di un saldo attivo; che, nonostante il processo sia ancora in corso, la banca ha segnalato a sofferenza il suo nominativo presso la Centrale Rischi della Banca di Italia; che la segnalazione è illegittima, trattandosi di un credito inesistente o, comunque, contestato, per il quale la banca avrebbe potuto segnalarlo con una diversa dicitura, ovvero "rapporto contestato giudizialmente" e non semplicemente a sofferenza; che la segnalazione arreca un notevole danno al ricorrente, imprenditore agricolo, a causa dell'impossibilità assoluta di avere accesso al credito bancario.

Come è noto, i presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c., sia a contenuto anticipatorio che conservativo della domanda di merito, sono il *fumus boni iuris*, ossia la probabile fondatezza del diritto dedotto in giudizio, ed il *periculum in mora*, ovvero il fondato timore del titolare del diritto che questo sia minacciato, nelle more del giudizio ordinario, da un pregiudizio imminente ed irreparabile. Quanto al *fumus*, viene chiesta la tutela cautelare anticipatoria del diritto alla cancellazione dalla Centrale dei Rischi per illegittimità della segnalazione, che rende opportuna qualche considerazione, in punto di diritto, sulle condizioni legittimanti la segnalazione contestata.

Gli artt. 53 comma 1 lett. b), 67 comma 1 lett. b) e 108 comma 1 del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) conferiscono alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni, in conformità delle deliberazioni Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nei confronti, rispettivamente, delle banche, delle società finanziarie appartenenti a gruppi creditizi e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale ex art. 107. Il potere regolamentare è stato esercitato dalla Banca d'Italia mediante istruzioni emanate in conformità della delibera del Cicer del 29 marzo 1994 che ha disciplinato il servizio di centralizzazione dei rischi creditizi (c.d. Centrale dei Rischi, istituita con delibera del 16 maggio 1962), il quale raccoglie, secondo categorie, informazioni provenienti da tutti gli enti creditizi (che hanno l'obbligo di trasmetterle alla Banca d'Italia) riguardanti le posizioni debitorie dei clienti. Il testo delle istruzioni è quello di cui alla circolare 11 febbraio 1991 n. 139 e ai

successivi aggiornamenti. La circolare della Banca d'Italia indica cinque categorie di rischi creditizi comprendendo, nella quinta, che qui interessa, le situazioni di "sofferenza".

Secondo la circolare (capitolo II, sezione 2, paragrafo 5), nella categoria di censimento "sofferenze" devono essere segnalati *"tutti i crediti per cassa in essere nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili"*. La circolare prevede, inoltre, che l'appostazione a sofferenza prescinde dall'esistenza di garanzie (reali o personali) che assistano il credito e non può essere conseguenza automatica di un mero ritardo nel pagamento del debito ma richiede una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente. Nel glossario costituente parte integrante della circolare, lo stato d'insolvenza è definito come *"incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte"*.

Sulla base di questi parametri normativi, la Suprema Corte ha affermato che l'appostazione a sofferenza del credito, lungi dal poter discendere dalla sola analisi dello specifico o degli specifici rapporti in corso di svolgimento tra la singola banca segnalante ed il cliente, implica invece una valutazione della complessiva situazione patrimoniale di quest'ultimo e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo nel pagamento del debito. Si è ulteriormente precisato che lo stesso tenore letterale delle Istruzioni della Banca d'Italia e, segnatamente, l'accostamento che tali Istruzioni hanno inteso di stabilire tra stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) e situazioni sostanzialmente equiparabili inducono a preferire quelle ricostruzioni che, oggettivamente gemmate (secondo l'espressione che trovasi adoperata in dottrina) dalla piattaforma della norma di cui all'art. 5 l. fall., hanno tuttavia proposto, ai fini della segnalazione in sofferenza alla Centrale dei Rischi, una nozione levior rispetto a quella dell'insolvenza fallimentare, così da concepire lo stato di insolvenza e le situazioni equiparabili in termini di valutazione negativa di una situazione patrimoniale apprezzata come deficitaria, ovvero, in buona sostanza, di grave (e non transitoria) difficoltà economica, senza, cioè, fare necessario riferimento all'insolvenza intesa quale situazione di incapienza, ovvero di definitiva irrecuperabilità. Ciò che rileva, poi, è la situazione "oggettiva" di incapacità finanziaria (*"incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte"*) mentre nessun rilievo assume la manifestazione di volontà di non adempimento se giustificata da una seria contestazione sull'esistenza del titolo del credito vantato dalla banca (Cass., 1.4.2009 n. 7958; Cass., 12.10.2007 n. 21428).

Sotto quest'ultimo aspetto, le Istruzioni della Banca d'Italia chiariscono che l'appostazione a sofferenza non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore e che la segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito (ossia, alla sua evidenza mediante la variabile di classificazione "stato del rapporto") come contestato. Ciò vale a dire che, qualora il cliente giustifichi l'inadempimento con la contestazione del credito (la circolare chiarisce *"che si considera "contestato" qualsiasi rapporto oggetto di segnalazione (finanziamenti, garanzie, cessioni, ecc) per il quale sia stata adita un'Autorità terza rispetto alle parti (Autorità giudiziaria, Garante della Privacy o altra preposta alla risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela)*, la banca può procedere all'appostazione a sofferenza, con la variabile di classificazione "rapporto contestato" (a partire dal momento in cui ha notizia che il cliente ha proposto un formale ricorso per la risoluzione giudiziale o stragiudiziale della controversia sorta relativamente al rapporto, non essendo sufficiente un mero reclamo alla banca segnalante), solo se la contestazione non è seria (ossia, pretestuosa e meramente dilatoria) e se la situazione finanziaria del cliente, ricavata da una valutazione complessiva, denota una obiettiva difficoltà, non transitoria, di adempiere.

Dalla documentazione prodotta risulta che la Centrale dei Rischi segnalava, a marzo 2019, un ammontare di credito erogato dalla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. di € 15.420,00 classificato a sofferenza a nome di [REDACTED], con l'indicazione della variabile relativa allo stato del rapporto come "rapporti contestati". Nel 2015 il predetto aveva, però, introdotto un giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno (iscritto al R.G. n. 1637/2015) per l'accertamento del saldo del conto corrente n. [REDACTED] intrattenuto dal 26.11.1996 presso la filiale di Capaccio della Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. che, alla data del 22.4.2015, registrava un saldo debitore di € 4.400,99. La contestazione degli addebiti, con particolare riferimento agli interessi anatocistici, non appare pretestuosa ed ha consentito al consulente tecnico d'ufficio di rideterminare il saldo con un sostanziale ribaltamento da un saldo passivo ad un saldo attivo per il correntista. Si tratta, dunque, di una segnalazione a sofferenza effettuata in pendenza di un'azione di accertamento negativo del credito non manifestazione infondata e senza una valutazione effettiva della situazione finanziaria del ricorrente. Di qui la sussistenza del *fumus boni iuris*, in termini di probabile fondatezza del diritto, ex art. 7 comma 3 lett. b) del D.L.vo

30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), alla cancellazione della segnalazione illegittima.

Ricorre, altresì, il *periculum in mora*, atteso che la segnalazione di una sofferenza blocca l'accesso al credito in favore dell'impresa agricola del ricorrente, amministratore di una società semplice che nel 2016 ha avuto un volume di affari di € 261.993,00.

La domanda cautelare deve essere, perciò, accolta, mentre va dichiarata inammissibile la domanda di condanna della banca al risarcimento dei danni, proponibile solo in via ordinaria.

Ai sensi dell'art. 669 octies comma 6 c.p.c., al provvedimento di urgenza emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. segue non la fissazione del termine per l'inizio del giudizio di merito, eventuale e non condizionante l'efficacia del provvedimento cautelare, ma il regolamento delle spese del procedimento, che segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91 comma 1 c.p.c. non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 92 comma 2 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 13 comma 1 del decreto legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 162 del 2014, ed emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018 (soccombenza reciproca, novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni) per la compensazione parziale o per intero, con conseguente condanna di parte resistente al rimborso delle spese e degli onorari di difesa in favore di parte ricorrente, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti con decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014 n. 55. Su richiesta difensiva ex art. 93 comma 1 c.p.c., gli onorari non riscossi e le spese anticipate sono distratti in favore dei difensori.

PQM

Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, decidendo nel procedimento cautelare *ante causam* iscritto al R.G. n. 5835/2019, così provvede:

1. accoglie la domanda cautelare e, per l'effetto, ordina alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. di procedere alla cancellazione della segnalazione del nominativo di [REDACTED] presso la Centrale dei Rischi nella categoria "sofferenza";
2. dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna della banca al risarcimento dei danni;
3. condanna la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. al rimborso delle spese processuali in favore di [REDACTED], che liquida in € 145,50 per spese vive ed € 2.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella

misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti Mario Manzo e Antonella Capaccio, per dichiarato anticipo.

Si comunichi alle parti costituite.

Salerno li 07/10/2019

Il Giudice designato
(dott. Iannicelli Guerino)

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.